COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Allegato I)

Nota Integrativa al Bilancio

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D. Lgs. n.118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011, cosi come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico-gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP (in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica).

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili nella sezione ARCONET del sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio;

11. Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio di previsione.

1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Il bilancio è strutturato nei seguenti titoli parte entrate e parte spese:

ENTRATE	SPESE
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**Titolo 1** Spese correnti
Titolo 2 Trasferimenti correnti	
Titolo 3 Entrate extratributarie	
Titolo 4 Entrate in conto capitale	**Titolo 2** Spese in conto capitale
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie Entrate finali	**Titolo 3** Spese per incremento attività finanziarie Spese finali
Titolo 6 Accensione Prestiti	**Titolo 4** Rimborso Prestiti
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**Titolo 5** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	**Titolo 7** Spese per conto terzi e partite di giro

Il principio base del bilancio di previsione è quello per il quale deve essere deliberato il pareggio finanziario. La previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. Questo primo principio è l'equilibrio generale, così come disciplinato dall'art. 162, comma 6°, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'equilibrio corrente prevede invece che la previsione di entrata della somma dei primi tre titoli, che rappresentano le entrate correnti, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma dei titoli primo e quarto, che rappresentano rispettivamente le spese correnti e le spese per il rimborso quote mutui e prestiti, così come disciplinato dall'art. 162, comma 6°, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'equilibrio di parte capitale invece prevede che le entrate dei titoli 4-5-6 deve essere uguale al titolo 2 della previsione di spesa.

Altri equilibri prevedono inoltre il pareggio tra:
titolo 7 Entrata = Titolo 5 spesa (anticipazioni di tesoreria)
Titolo 9 Entrata = Titolo 7 spesa (partite di Giro)

Nel prospetto di seguito riportato vengono evidenziati gli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Villa Bartolomea:

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		500.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		803.431,86	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		5.236.905,84	4.297.171,68	4.275.777,26
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)		4.696.543,82	3.748.188,32	3.706.270,85
di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità			*166.356,06*	*178.356,06*	*174.356,06*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		540.362,02	548.983,36	569.506,41
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)			**-803.431,86**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		803.431,86	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O = G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.364.887,86	85.000,00	60.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		803.431,86	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.561.456,00	85.000,00	60.000,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa			*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**0,00**	**0,00**	**0,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**0,00**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

ENTRATE

Per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni (trend storico) ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni vigenti ed in modo particolare da quanto già previsto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018) che in particolare ha previsto:

- sblocco degli aumenti dei tributi locali;
- eliminazione dell'IMU sui terreni agricoli sui macchinari d'impresa cosiddetti 'imbullonati', sostituita dall'incremento del fondo di solidarietà comunale;
- l'abolizione della TASI sull'abitazione principale, sostituita dal Fondo Imu Tasi, tuttavia ridotto da 300 a 190 milioni;
- riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta (art. 1 c. 1092);
- possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a
- e 4b dell'allegato 1 dello stesso DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. (art. 1 c. 1093)

Lo stanziamento relativo al FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE è stato determinato tenendo conto che:

- la Legge n. 145 del 30/12/2018 ha confermato l'assegnazione dell'anno 2018 e
- sulla base dei dati provvisori pubblicati dal Ministero dell'Interno sul sito di finanza locale all'indirizzo web www.finanzalocale.interno.it

Si provvederà, eventualmente, ad aggiornare le entrate con successiva variazione ad avvenuta approvazione della Legge di bilancio 2020, ad oggi non approvata.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla nuova contabilità, e come risulta dal seguente prospetto riepilogativo dei titoli dell'Entrata:

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2020	PREVISIONI dell'anno 2021	PREVISIONI dell'anno 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	153.464,45	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	860.248,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	1.185.008,89	500.000,00		
10000 Titolo1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	155.114,16	previsione di competenza previsione di cassa	3.035.350,80 3.202.934,79	3.018.757,15 3.135.270,41	3.022.176,94	3.022.176,94
20000 Titolo2	Trasferimenti correnti	124.444,34	previsione di competenza previsione di cassa	1.340.475,27 1.700.826,31	1.330.621,03 1.455.065,37	391.741,48	393.947,34
30000 Titolo3	Entrate extratributarie	24.344,38	previsione di competenza previsione di cassa	771.289,02 854.489,27	887.527,66 911.872,04	883.253,26	859.652,98
40000 Titolo4	Entrate in conto capitale	2.036.667,35	previsione di competenza previsione di cassa	1.322.927,15 3.122.785,23	4.364.887,86 6.401.555,21	85.000,00	60.000,00
50000 Titolo5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.250,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 8.250,00	0,00 8.250,00	0,00	0,00
60000 Titolo6	Accensione Prestiti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
70000 Titolo7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	5.991.415,11 5.991.415,11	6.018.398,45 6.018.398,45	5.600.000,00	5.600.000,00
90000 Titolo9	Entrate per conto terzi e partite di giro	501.857,51	previsione di competenza previsione di cassa	4.302.131,66 4.833.518,46	4.300.031,68 4.801.889,19	4.300.031,68	4.300.031,68
	Totale Titoli	2.850.677,74	previsione di competenza previsione di cassa	18.763.589,01 21.714.219,17	19.920.223,83 22.732.300,67	14.282.203,36	14.235.808,94
	Totale Generale delle Entrate	2.850.677,74	previsione di competenza previsione di cassa	19.777.301,46 22.899.228,06	19.920.223,83 23.232.300,67	14.282.203,36	14.235.808,94

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2020	PREVISIONI dell'anno 2021	PREVISIONI dell'anno 2022

1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.
2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione *(All a) Ris amm Pres).* A seguito dell'approvazione del del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. **In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.**

SPESE

Analogamente, la formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle richieste formulate dai vari responsabili dei servizi, delle spese sostenute in passato (trend storico), delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

In particolare, è stato inerito come fondo al titolo I la quota annuale in trentesimi del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, pari a € 41.920,67 (deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 15/06/2015 – deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/06/2015 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2016 come modificate a seguito rideterminazione del riaccertamento straordinario dei residui effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/08/2018 a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale del Veneto n. 211 del 10/05/2018).

Per la parte capitale, sono state inserite nel titolo II della spese, le opere pubbliche previste dal programma triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 09/09/2019, oltre al contributo per investimenti già previsto dall'art. 1 commi 107-114 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), e confermato nel disegno di legge della Legge di Bilancio 2020, in corso di approvazione, per le annualità 2020-2024.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla nuova contabilità, così come risulta dal seguente prospetto riepilogativo dei titoli della spesa:

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Residui Presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					PREVISIONI dell'anno 2020	PREVISIONI dell'anno 2021	PREVISIONI dell'anno 2022
	Disavanzo di Amministrazione			150.000,00	803.431,86	0,00	0,00
Titolo1	Spese correnti	1.521.153,74	previsione di competenza	5.020.294,66	4.696.543,82	3.748.188,32	3.706.270,85
			*di cui già impegnato**		*(34.408,75)*	*(5.947,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo plur.vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	6.351.181,04	5.665.346,97		
Titolo2	Spese in conto capitale	1.760.245,05	previsione di competenza	1.873.175,15	3.561.456,00	85.000,00	60.000,00
			*di cui già impegnato**		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo plur.vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	2.724.990,23	5.099.716,10		
Titolo3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			*di cui già impegnato**		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo plur.vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	2.440.284,88	540.362,02	548.983,36	569.506,41
			*di cui già impegnato**		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo plur.vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	2.440.284,88	540.362,02		
Titolo5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.355.073,14	previsione di competenza	5.991.415,11	6.018.398,45	5.600.000,00	5.600.000,00
			*di cui già impegnato**		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo plur.vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	6.581.446,63	6.201.702,76		
Titolo7	Uscite per conto terzi e partite di giro	166.945,84	previsione di competenza	4.302.131,66	4.300.031,68	4.300.031,68	4.300.031,68
			*di cui già impegnato**		*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo plur.vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	4.410.023,45	4.354.955,11		
	Totale Titoli	5.803.417,77	previsione di competenza	19.627.301,46	19.116.791,97	14.282.203,36	14.235.808,94
			*di cui già impegnato**		*(34.408,75)*	*(5.947,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo plur.vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	22.507.926,23	21.862.082,96		
	Totale Generale delle Spese	5.803.417,77	previsione di competenza	19.777.301,46	19.920.223,83	14.282.203,36	14.235.808,94
			*di cui già impegnato**		*(34.408,75)*	*(5.947,00)*	*(0,00)*
			di cui fondo plur.vincolato	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	22.507.926,23	21.862.082,96		

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "*Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo*".

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero

individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, è stata individuata quali risorse d'incerta riscossione:

- la Tariffa Rifiuti (TARI)
- le sanzioni al Codice della Strada
- gli affitti attivi
- il recupero evasione sanzioni CdS

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

a) La Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.
Pertanto, anziché applicare la percentuale media del quinquennio, si è ritenuto prudenzialmente di applicare al bilancio di previsione una percentuale maggiore di insolvenza pari al 10,00%, anziché la percentuale del 5,65% risultante dalla media aritmetica.
b) Per il calcolo della percentuale sulle sanzioni del codice della strada, occorre tenere presente che il servizio di Polizia Locale era svolto in convenzione fino all'inizio dell'anno 2014 dal comando di Polizia Locale del Comune di Legnago. Dopo tale data, invece, il comune ha riassorbito il personale dipendente, e svolge direttamente il servizio di Polizia Locale.
Pertanto, anziché applicare la percentuale media del quinquennio, si è ritenuto prudenzialmente di applicare al bilancio di previsione una percentuale maggiore di insolvenza pari al 15,00 %, anziché la percentuale del 6,08% risultante dalla media aritmetica .

c) Per il calcolo della percentuale sugli affitti, si nota che la percentuale di insolvenza risente del fatto della media "storica", dato che nell'ultimo triennio la percentuale di incasso è stata del 100%.
Tuttavia, si è ritenuto prudenzialmente di applicare al bilancio di previsione la percentuale di insolvenza pari al 10,00 %, così come risultante dalla media aritmetica.
d) Per il primo anno è stata inserita l'entrata relativa a recupero sanzioni codice della strada di anni precedenti. In base ai principi contabili (D. Lgs. n. 118/2011 allegato 4.2 esempio n. 5) nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli Enti non esistendo una evidenza storica. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.
Per questo motivo, si è ritenuto prudenzialmente di applicare una percentuale pari al 45 % degli importi stanziati, eventualmente da aggiornare in corso di anno sulla base degli incassi.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata relativa alle suddette entrate, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata del risultato di amministrazione). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi e quindi che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Di seguito si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti nelle varie annualità del Bilancio di Previsione 2020/2022:

CALCOLO FONDO CREDITO DUBBIA ESIGIBILITA'

CAPITOLO 3008 E 3026 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA

	2014	2015	2016	2017	2018	MEDIA
incassi competenza+residui	€ 220.852,37	€ 273.912,00	€ 186.580,18	€ 116.170,00	€ 236.700,44	€ 206.843,00
per le prime 1 annualità poi solo comp.						
accertamenti competenza	€ 175.595,90	€ 304.000,00	€ 235.580,18	€ 178.000,00	€ 208.000,00	€ 220.235,22

PERCENTUALE DI INCASSO : 93,92%

PERCENTUALE DI INSOLVENZA: **6,08%**

	2020	2021	2022
STANZIAMENTO DI BILANCIO:	**€ 320.000,00**	**€ 320.000,00**	**€ 300.000,00**
FONDO calcolato al 100%	**€ 19.458,79**	**€ 19.458,79**	**€ 18.242,61**
Accantonamento minimo per legge:	**€ 16.539,97**	**€ 18.485,85**	**€ 18.242,61**

percentuali come modificate dalla L. n. 205/2017 e L. 145/2018

2019	85%
2020	95%
2021	100%

CALCOLO FONDO CREDITO DUBBIA ESIGIBILITA'

CAPITOLO 1025 E 1028 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU / TARI)

	2014	2015	2016	2017	2018	MEDIA
incassi competenza+residui	€ 584.858,00	€ 522.376,62	€ 537.567,00	€ 523.881,25	€ 590.935,21	€ 551.923,62
per le prime 1 annualità poi solo comp.						
accertamenti competenza	€ 591.095,00	€ 577.952,44	€ 581.942,00	€ 581.942,00	€ 591.942,00	€ 584.974,69

PERCENTUALE DI INCASSO : 94,35%

PERCENTUALE DI INSOLVENZA: **5,65%**

	2020	2021	2022
STANZIAMENTO DI BILANCIO:	**€ 600.057,88**	**€ 600.057,88**	**€ 600.057,88**
FONDO calcolato al 100%	**€ 33.903,27**	**€ 33.903,27**	**€ 33.903,27**
Accantonamento minimo per legge:	**€ 28.817,78**	**€ 32.208,11**	**€ 33.903,27**

percentuali come modificate dalla L. n. 205/2017 e L. 145/2018

2019	85%
2020	95%
2021	100%

CALCOLO FONDO CREDITO DUBBIA ESIGIBILITA'

CAPITOLO 3024 Recupero Sanzioni CdS anni precedenti

	2014	2015	2016	2017	2018	MEDIA
incassi competenza+residui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
per le prime 1 annualità poi solo comp.						
accertamenti competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

PERCENTUALE DI INCASSO : -

PERCENTUALE DI INSOLVENZA: -

	2020	2021	2022
STANZIAMENTO DI BILANCIO:	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 100.000,00
FONDO calcolato al 100%	-	-	-
Accantonamento minimo per legge:	-	-	-

percentuali come modificate dalla L. n. 205/2017 e L. 145/2018

2019	85%
2020	95%
2021	100%

nota: ultimo anno di riferimento 2018 in quanto ultimo esercizio chiuso

allegato 4.2 - esempio n. 5:

nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti non esistendo una evidenza storica

A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti

CALCOLO FONDO CREDITO DUBBIA ESIGIBILITA'

CAPITOLO 3064-3066-3067 - AFFITTI

	2014	2015	2016	2017	2018	MEDIA
incassi competenza+residui	€ 16.479,16	€ 6.325,80	€ 6.425,80	€ 55.045,89	€ 42.320,80	€ 25.319,49
per le prime 1 annualità poi solo comp.						
accertamenti competenza	€ 17.479,16	€ 18.325,80	€ 6.425,80	€ 55.045,89	€ 43.480,80	€ 28.151,49

PERCENTUALE DI INCASSO : 89,94%

PERCENTUALE DI INSOLVENZA: 10,06%

	2020	2021	2022
STANZIAMENTO DI BILANCIO:	€ 43.502,72	€ 43.502,72	€ 43.502,72
FONDO calcolato al 100%	€ 4.376,31	€ 4.376,31	€ 4.376,31
Accantonamento minimo per legge:	€ 3.719,87	€ 4.157,50	€ 4.376,31

percentuali come modificate dalla L. n. 205/2017 e L. 145/2018

2019	85%
2020	95%
2021	100%

BILANCIO DI PREVISIONE dell'esercizio 2020/2022

RIEPILOGO Determinazione quota accantonamento a F.C.D.E. ANNO 2020

Entrata	Rif. al bilancio	Importo stanziato	% di insolv.	Importo da accantonare 2019	Abbattimento	importo minimo con abbattim.	% effettiva di acc.to al FCDE	Importo effettivo accantonato a FCDE
SANZIONI CDS	3008-3026	€ 320.000,00	6,08%	€ 19.458,79	95,00%	€ 18.485,85	15,00%	€ 48.000,00
TARSU/TARI	1025-1028	€ 600.057,88	5,65%	€ 33.903,27	95,00%	€ 32.208,11	10,00%	€ 60.005,79
recup.evas. Cds (*)	3024	€ 120.000,00	-	-	95,00%	-	45,00%	€ 54.000,00
AFFITTI	3064-3066	€ 43.502,72	10,06%	€ 4.376,31	95,00%	€ 4.157,50	10,00%	€ 4.350,27
							Importo totale da accantonare a FCDE B.P. 2020	€ 166.356,06

RIEPILOGO Determinazione quota accantonamento a F.C.D.E. ANNO 2021

Entrata	Rif. al bilancio	Importo stanziato	% di insolv.	Importo da accantonare 2020	Abbattimento	importo minimo con abbattim.	% effettiva di acc.to al FCDE	Importo effettivo accantonato a FCDE
SANZIONI CDS	3008-3026	€ 320.000,00	6,08%	€ 19.458,79	100,00%	€ 19.458,79	18,75%	€ 60.000,00
TARSU/TARI	1025-1028	€ 600.057,88	5,65%	€ 33.903,27	100,00%	€ 33.903,27	10,00%	€ 60.005,79
recup.evas. Cds (*)	3024	€ 120.000,00	-	-	100,00%	-	45,00%	€ 54.000,00
AFFITTI	3064-3066	€ 43.502,72	10,06%	€ 4.376,31	100,00%	€ 4.376,31	10,00%	€ 4.350,27
							Importo totale da accantonare a FCDE B.P. 2021	€ 178.356,06

RIEPILOGO Determinazione quota accantonamento a F.C.D.E. ***ANNO 2022***

Entrata	Rif. al bilancio	Importo stanziato	% di insolv.	Importo da accantonare 2021	Abbattimento	importo minimo con abbattim.	% effettiva di acc.to al FCDE	Importo effettivo accantonato a FCDE
SANZIONI CDS	3008-3026	€ 300.000,00	6,08%	€ 18.242,61	100,00%	€ 18.242,61	20,00%	€ 60.000,00
TARSU/TARI	1025-1028	€ 600.057,88	5,65%	€ 33.903,27	100,00%	€ 33.903,27	10,00%	€ 60.005,79
recup.evas. Cds (*)	3024	€ 100.000,00	-	€ -	100,00%	€ -	50,00%	€ 50.000,00
AFFITTI	3064-3066	€ 43.502,72	10,06%	€ 4.376,31	100,00%	€ 4.376,31	10,00%	€ 4.350,27
						Importo totale da accantonare a FCDE B.P. 2022		€ 174.356,06

(*) Nel caso di nuove entrate, nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti non esistendo una evidenza storica (Principi contabili D.Lgs. 118/2011 - allegato 4.2 - esempio n. 5).
A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".
Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).
E' stato previsto in bilancio, in aggiunta a quanto sarà accantonato nel risultato di amministrazione, un fondo per potenziali passività pari a € 1.500,00 in attesa di definizione del contenzioso in corso. In caso di utilizzo, si procederà con variazione di bilancio per l'utilizzo del fondo.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
Tale fondo non è stato costituito in quanto le Società partecipate non presentato un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo.

3. *Fondo riserva di competenza*

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in

anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.
Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione.
Al bilancio di previsione 2020/2022, pur considerato che l'Ente non ha operato in anticipazione di Tesoreria nell'anno 2019, è stata applicata prudenzialmente una percentuale maggiore dello 0,45% pari a € 21.134,44.

4. Fondo di riserva di cassa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 166, comma 2 quater, del Decreto Legislativo n. 267/2000, gli Enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta Comunale.
In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 1, un fondo di riserva di cassa complessivo di € 40.631,90 per il solo anno 2020 (primo anno della previsione). Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dal Tuel.

5. Fondo quota 1/30 disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

E' stato iscritto al titolo I un fondo relativo alla quota annuale in trentesimi del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, pari a € 41.920,67 (deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 15/06/2015 – deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/06/2015 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2016 come modificate a seguito rideterminazione del riaccertamento straordinario dei residui effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/08/2018 a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale del Veneto n. 211 del 10/05/2018).
Le somme stanziate a tale Fondo, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nel risultato di amministrazione.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:
1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato conseguito senza dover applicare l'eventuale risultato di amministrazione a destinazione libera. Al risultato, del tutto provvisorio, sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)

	1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019	
(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019**	**-1.741.805,28**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019**	**1.013.712,45**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	6.346.465,40
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	7.218.018,24
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(=)	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020**	**-1.599.645,67**
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	1.140.000,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	1.023.000,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2019 (1)	0,00
(=)	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019**	**-1.482.645,67**

	2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019	
	Parte accantonata (3)	
	- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019 (4)	216.030,64
	- Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	- Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	- Fondo contenzioso (5)	12.587,42
	- Altri accantonamenti (5)	10.030,87
	B) Totale parte accantonata	**238.648,93**
	Parte vincolata	
	- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	- Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	**0,00**
	Parte destinata agli investimenti	
	D) Totale destinata agli investimenti	**0,00**
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-1.721.294,60**
	Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

	3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019:	
	Utilizzo quota vincolata	
	- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	- Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**0,00**

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Gli interventi da eseguire nel triennio 2020/2022 sono stati programmati con i seguenti atti, a cui si rimanda per il singolo dettaglio delle opere e della relativa copertura:
- Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 17/06/2019 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 01/07/2019, cosi come aggiornato con la nota di aggiornamento al DUP approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 18/11/2019;
- Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 09/09/2019.

5. Composizione del Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.
Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio 2020/2022, il FPV è stato quantificato, come di seguito riportato:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Parte corrente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

In sede di riaccertamento ordinario dei residui, da effettuare con deliberazione di Giunta Comunale prima dell'approvazione del rendiconto 2019, verrà rideterminato il Fondo Pluriennale Vincolato, secondo i principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

6. ***Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti***

Il Comune di Villa Bartolomea non ha rilasciato alcuna garanzia.

7. ***Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.***

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8. ***L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali***

L'articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica".
L'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante"

Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

Gli Enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 sono:

Ente	Rif. Legislativo tipo controllo	Consoli-damento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
IPAB "Casa di Riposo M. Gasparini"	Lett. b) – nomina della maggioranza dei componenti Consiglio di Amministrazione	SI	RILEVANTE

9. ***Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale***

Costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 11-quater del D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Denominazione	Tipologia	% di parte-cipazione	Consoli-damento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
ACQUE VERONESI	Società Consortile a r.l.	0,73%	SI	RILEVANTE
AATO VERONESE	Consorzio	0,65%	NO	IRRILEVANTE (part. <1%)
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	Consorzio (in liquidazione)	1,357 %	NO	IRRILEVANTE (ex punto 3.1 lett. a)
Consiglio di Bacino Verona Sud	Consorzio	2,40%	NO	IRRILEVANTE (ex punto 3.1 lett. a)
SI.VE. SRL Servizi Intercomuali Veronapianura	Società a r.l.	0,59%	SI	RILEVANTE

Ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. a) del Tuel si da atto che nei siti internet delle suddette società vengono integralmente pubblicati i dati relativi al bilancio per la consultazione, e precisamente:

ACQUE VERONESI	*www.acqueveronesi.it*
AATO VERONESE	*www.atoveronese.it*
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	*www.csbv.it*
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	*www.bacinovrsud.it*
SI.VE. SRL	*www.sivevr.it*

10. ***Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del Bilancio***

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali (anche se lo stesso risulta negativo) e quello delle funzioni delegate dalla Regione, rispettivamente allegati E) e F) al bilancio.

Pareggio di bilancio – Vincoli di Finanza Pubblica (Ex patto stabilità)

Con l'entrata in vigore della Legge 242/2012 gli enti locali dovevano garantire non solo il pareggio complessivo e l'equilibrio di parte corrente, ma anche un equilibrio in termini di competenza tra entrate e le spese finali, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La Legge n. 145 del 30/12/2018 "Legge di Bilancio 2019", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018, all'art. 1 commi da 819 a 826. sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820).

Dunque già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Il bilancio, infatti, si considera "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Non occorre pertanto allegare nessun prospetto al bilancio di previsione 2020-2022.

LIMITI DI INDEBITAMENTO

Ai sensi dell'art. 204, c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000, per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Il tutto come da seguente prospetto:

RISPETTO ART. 204 D.Lgs.267/2000	**2020**	**2021**	**2022**
	Entrate 2018 da Consuntivo	**Entrate 2019 assestate**	**Entrate 2020 da schema di Bil.**
Titolo 1	€ 3.139.465,88	€ 3.035.350,80	€ 3.018.757,15
Titolo 2	€ 1.097.244,05	€ 1.340.475,27	€ 1.330.621,03
Titolo 3	€ 636.883,86	€ 771.289,02	€ 887.527,66
Totale A)	€ 4.873.593,79	€ 5.147.115,09	€ 5.236.905,84
LIMITE MASSIMO DI INDEBITAMENTO **valori modificati dall' art. 1, comma 539, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.**	**10%**	**10%**	**10%**
Quote delegabili art. 204 c.1 D.Lgs. N.267/2000	€ 487.359,38	€ 514.711,51	€ 523.690,58
	SPESA ANNO 2020 da schema di Bil.	**SPESA ANNO 2021** da schema di Bil.	**SPESA ANNO 2022** da schema di Bil.
conteggio da valori effettivi dei piani di ammortamento mutui			
Interessi passivi per mutui già contratti/da contrarre con la Cassa DDPP	€ 169.236,11	€ 151.295,09	€ 132.980,09
Interessi passivi per mutui già contratti da contrarre con Istituto Credito Sportivo	€ 570,54	€ 521,98	€ 473,42
Interessi passivi altri Istituti Bancari	€ 51.168,87	€ 49.019,81	€ 46.811,76
Interessi passivi rimborsati dallo Stato	-€ 570,54	-€ 521,98	-€ 473,42
Interessi passivi per aperture di credito	€ -	€ -	€ -
Interessi passivi per garanzie fidejussorie	€ -	€ -	€ -
Totale B)	€ 220.404,98	€ 200.314,90	€ 179.791,85
Totale B/Totale A) - Verifica rispetto limite ***percentuale inferiore al 10%***	**4,52%**	**3,89%**	**3,43%**

11. Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio di previsione

L'articolo 4, comma 6, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 2 aprile 2015, concernente le i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1 gennaio 2015, prevede che "*la nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalle gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del Decreto Legislativo n. 118/2011*".

In particolare, è stato inerito come fondo al titolo I la quota annuale in trentesimi del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, pari a € 41.920,67 (deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 15/06/2015 – deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/06/2015 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2016 come modificate a seguito rideterminazione del riaccertamento straordinario dei residui effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/08/2018 a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale del Veneto n. 211 del 10/05/2018).

Considerato che, a seguito del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 15/06/2015 – deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/06/2015 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2016 come modificate a seguito rideterminazione del riaccertamento straordinario dei residui effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/08/2018 a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale del Veneto n. 211 del 10/05/2018), si è provveduto ad iscrivere annualmente nel bilancio al titolo I un fondo relativo alla quota annuale in trentesimi del disavanzo, (pari a € 41.920,67).

Inoltre con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/08/2018, a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale del Veneto n. 211 del 10/05/2018, è stato effettuato il ripiano del disavanzo ordinario di cui all'art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000 nel triennio 2018/2020.

Le indicazioni di cui in premessa sono sinteticamente riepilogate nelle seguente tabella, che evidenza l'evoluzione dei disavanzi:

ANALISI DISAVANZO	DA RENDIC. anno 2016	DA RENDIC. anno 2017	DA RENDIC. anno 2018	ANNO 2019 (pre-consuntivo)	DA B.P. (con quota annuale) ES. 2020	DA B.P. (con quota annuale) ES. 2021	DA B.P. (con quota annuale) ES. 2022
Disavanzo tecnico	---	---	---	---	---	---	---
Disavanzo riacc. straord. dei Residui	1.215.699,53	1.173.778,86	1.131.858,19	1.089.937,52	1.048.016,85	1.006.096,18	964.175,51
Disavanzo Art. 188 TUEL		1.003.431,86	878.592,67	728.592,67	728.592,67	---	---
Disavanzo dalla gestione es. precedente	---	---	---	---	---	---	---

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(dr. Matteo Zanferrari)